

Legacy

Magazine dello Studio Legale Tamagnone Di Marco

VERSO LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2

Che cosa si può regolarizzare

I numeri della Voluntary Disclosure

La strategia dell'Agenzia delle Entrate

I soggetti delegati

Quanto si paga per regolarizzare i capitali esteri

Autoriciclaggio

PASSPORT



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

United States
of America



Lo studio legale Tamagnone Di Marco è specializzato in materia di **fiscaltà internazionale e di pianificazione patrimoniale**. La crescente tendenza all'internazionalizzazione, non solo delle imprese ma anche dei rapporti tra privati, richiede un'adeguata conoscenza delle normative estere ed una corretta interpretazione delle leggi nazionali applicabili. Nell'ambito delle istituzioni europee, infatti, sono sempre più frequenti gli interventi legislativi in materia fiscale e societaria.

Lo scambio delle informazioni a livello globale, inoltre, impone una completa trasparenza nella gestione dei patrimoni detenuti all'estero.

È pertanto necessario, nella gestione di rapporti a livello transnazionale, conoscere gli istituti applicabili in tema di **diritto tributario internazionale**. Nel caso di redditi prodotti all'estero, ad esempio, è necessario conoscere come evitare una doppia imposizione, quali adempimenti porre in essere per conseguire un corretto trasferimento della residenza fiscale e in che modo vengono tassati i redditi dei residenti e dei non residenti.

La gestione di patrimoni esteri richiede, inoltre, l'assolvimento degli obblighi in tema di **monitoraggio fiscale** e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero. Il nostro studio legale assiste pertanto i clienti nella fase della **pianificazione fiscale** internazionale in modo da poter prevenire il contenzioso tributario. Inoltre il nostro studio legale assiste numerosi clienti che detengono capitali all'estero. In particolare abbiamo curato personalmente l'adesione alla **"Voluntary Disclosure"** facendo rientrare i capitali o mantenendoli all'estero, regolarizzando la posizione dei contribuenti italiani.

ANNO II - NUM. 4 - NOVEMBRE 2016
REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015 PRESSO
IL TRIBUNALE DI TORINO

**DIRETTORE
RESPONSABILE:**

AVV. EDOARDO TAMAGNONE

ELABORAZIONE GRAFICA:
FORFINANCE SRL - MILANO

STAMPA:
PRESS UP SRL

COPYRIGHT © 2015 LEGACY

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068
Fax 011 0708946

Piazzale Biancamano, 8
20121, Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it



Avv. Edoardo Tamagnone

Specializzato in ambito di diritto internazionale, si occupa prevalentemente di questioni societarie, controversie in materia di diritto tributario e gestione di patrimoni.



Avv. Cesare Di Marco

Ha maturato una significativa esperienza in tema di diritto commerciale e tributario ed in materia di amministrazione fiduciaria dei beni. Si occupa inoltre del contenzioso in materia successoria.

Verso la Voluntary Disclosure 2

Dopo mesi di preparazione, il Governo italiano con il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ha varato un nuovo provvedimento per favorire il rientro dei capitali, riaprendo i termini per l'adesione alla Voluntary Disclosure.

Secondo l'esecutivo, infatti, con la prima VD sono emersi 60 miliardi di euro ma tali capitali sono solo una parte di quanto custodito illecitamente all'estero. E' emblematico, poi, che circa il 70% delle domande presentate riguardassero capitali detenuti in Svizzera mentre altri noti paradisi fiscali (fra tutti il Principato di Monaco) sono stati lambiti solo marginalmente dall'operazione di emersione dei capitali esteri. Inoltre, è rimasta praticamente inapplicata la c.d. Voluntary interna, che avrebbe dovuto riguardare l'emersione domestica di cassette di sicurezza, gioielli, contante.

Inoltre, i tempi stretti imposti dalle esigenze di finanza pubblica, non hanno consentito una rivisitazione del testo della legge 186/2014. D'altra parte, la procedura di collaborazione volontaria, secondo l'Agenzia delle Entrate, ha funzionato bene e ha permesso in breve tempo l'analisi di oltre 129.000 domande e un gettito di 3,8 miliardi di euro. Invece, la riapertura dei termini per la nuova VD 2 permetterà ai contribuenti che non hanno ancora fatto emergere i propri capitali di regolarizzare anche le annualità 2015 e 2016 (senza modificare la misura delle sanzioni rispetto alla prima VD) garantendo un potenziale gettito di 2 miliardi di euro.

Il termine per l'adesione alla nuova Voluntary Disclosure è stato fissato al 31 luglio 2017.

Tale termine coincide con l'adozione dello scambio automatico delle informazioni a partire dal 2017/2018 (a seconda del Paese aderente al Common Reporting Standard): la procedura della nuova Voluntary Disclosure sarà, dunque, portata a termine nell'arco di tempo necessario al varo del nuovo standard di trasparenza internazionale.

Con l'entrata a regime dello scambio automatico di informazioni saranno, quindi, direttamente gli istituti di credito esteri a segnalare la posizione dei residenti in Italia all'Amministrazione finanziaria che avrà quindi tutti gli elementi per procedere all'irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e ad accertare i redditi di capitale sottratti a tassazione in Italia. Per questo motivo la Voluntary Disclosure 2 resta l'ultima occasione per regolarizzare i capitali detenuti all'estero.



VD 2 - Ultima occasione per l'emersione dei capitali esteri

La Voluntary Disclosure 2 sarà l'ultima opportunità che consentirà di regolarizzare i capitali esteri non dichiarati in Italia sanando la propria posizione fiscale, con una completa immunità sotto il profilo penale, e preservando l'effettiva disponibilità del patrimonio.

La VD si inserisce nel **contesto internazionale** di lotta globale all'evasione fiscale. Prima gli Stati Uniti con l'introduzione nel 2010 della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), poi OCSE, con G20 e Unione Europea, hanno imposto un protocollo globale per lo scambio automatico delle informazioni (**Common Reporting Standard**).

In forza di tali accordi internazionali *le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti otterranno informazioni dalle istituzioni finanziarie ivi stabilite in ordine ai conti detenuti da persone fisiche e società* (compresi i trust e fondazioni).

Vi è un primo gruppo di Paesi (i promotori) che si è obbligato alla rapida adozione del nuovo standard e ha fissato il primo scambio di informazioni, con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017; si tratta dei Paesi che trarranno vantaggio dall'accordo in quanto interessati ad individuare capitali sfuggiti al proprio potere impositivo (fra gli altri, Italia, Germania, Olanda e Irlanda ma anche Isole Vergini e Isole Cayman).

Il secondo gruppo di Paesi aderenti scambierà le informazioni a far data dal 2018, con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2017, ed è in pratica costituito dai quei Paesi tradizionalmente poco collaborativi che sono stati "costretti" alla partecipazione; vi appartengono fra gli altri Svizzera, Bahamas, Monaco e Arabia Saudita. Entro il 2018, solo cinque



Paesi con un sistema bancario proprio (Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama e Vanuatu) resteranno esclusi dal *Common reporting standard* (Crs), l'accordo in base al quale le amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti avranno la possibilità di ottenere, su base annua e attraverso uno scambio automatico, le informazioni considerate rilevanti dalle banche dei sistemi finanziari facenti parte dell'accordo. *Le istituzioni finanziarie su cui ricade l'obbligo di segnalazione non sono soltanto le banche ma anche gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie di assicurazione e gli organismi di investimento collettivo.*



Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dello scambio automatico, l'Agenzia delle Entrate verrà automaticamente a conoscenza dell'esistenza, ad esempio, di conti correnti e dei contratti assicurativi con contenuto finanziario intrattenuti all'estero ma intestati a soggetti che abbiano la residenza (amministrativa o fiscale) in Italia.

Inoltre nel corso del 2015 sono stati conclusi **accordi bilaterali** con Montecarlo, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino, Svizzera e altri paesi minori che comporteranno la fine del segreto bancario e l'instaurarsi di reciproci obblighi di trasparenza nella comunicazione di informazioni.

Al momento hanno sottoscritto accordi di collaborazione con l'Italia, la Svizzera il 23 febbraio 2015, il Liechtenstein il 26 febbraio 2015, il Principato di Monaco il 2 marzo 2015 e la Città del Vaticano il 1° aprile 2015. La conseguenza più importante di questi accordi è, dunque, quella di consentire all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri contribuenti che detengano attività non dichiarate in Svizzera, nel Principato di Monaco o in altri paradisi fiscali decretando di fatto la **fine del segreto bancario**.

Sia l'accordo con la Svizzera che con il Principato di Monaco prevedono, infatti, sin da ora lo scambio di informazioni su richiesta per posizioni individuali o di gruppi di contribuenti. A seguito delle informazioni sulle posizioni aperte all'estero il Fisco italiano potrà immediatamente emettere avvisi di accertamento a carico dei contribuenti che non hanno regolarizzato i propri capitali esteri, con retroattività di dieci anni, irrogando sanzioni relevantissime che andranno ad erodere completamente il patrimonio detenuto all'estero. Inoltre dal 1° gennaio 2015 chi utilizza somme illegalmente detenute all'estero può essere sottoposto a procedimento penale per il reato di **autoriciclaggio**, punito con la reclusione fino ad otto anni.

La Voluntary Disclosure 2 è l'ultima possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione.

Se non si aderisce alla VD 2 il Fisco potrà irrogare il massimo delle sanzioni, che sicuramente eroderanno l'intero patrimonio detenuto all'estero.

E' pertanto necessario che i contribuenti che detengono *assets* patrimoniali e finanziari all'estero si attivino immediatamente, contattando gli istituti di credito e i professionisti incaricati, per reperire celermente la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza visto l'imminente riapertura della finestra per la regolarizzazione.

51 MILIARDI DI EURO IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE

Secondo la Relazione annuale della Banca d'Italia sono detenuti all'estero - dopo la chiusura della procedura per il rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero - ancora 51 miliardi di euro in titoli al portafoglio e depositi bancari.

A fine 2013 tali attività estere erano stimate tra i 150 e i 200 miliardi di euro: a seguito della procedura di Voluntary Disclosure sarebbero in realtà emersi circa 62 miliardi di euro. Il gap restante, fatto conto dei titoli al portafoglio e dei depositi bancari, è costituito da altro genere di attività che la Banca d'Italia non specifica nel dettaglio, come per esempio immobili o opere d'arte.

Nel dettaglio, la Banca d'Italia ha evidenziato come nel 2013 ci fosse un'evasione fiscale di 0,8 miliardi per quanto riguarda i redditi da capitale e di 72 miliardi per l'imposta personale sul reddito. Con la Legge 186/2014 sulla collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) che è diventata effettiva dal 1° gennaio del 2015, è stato permesso ai contribuenti, che detenevano illecitamente dei patrimoni all'estero, di regolarizzare la propria situazione denunciando spontaneamente all'Agenzia delle entrate la violazione. L'effetto Voluntary, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, ha riportato in Italia circa 62 miliardi di euro, facendo anche migliorare la situazione economica del paese di circa di 3 punti percentuali sul PIL.

L'attesa è dunque per la Voluntary Disclosure 2.0 per concludere l'operazione di emersione dei capitali esteri.


I numeri della Voluntary Disclosure

Circa 3,8 miliardi di euro nelle casse dello Stato dalla voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali detenuti all'estero: è il gettito stimato, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione. Il gettito effettivo sarà determinato dall'attività di accertamento, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, sulle istanze presentate. Delle 129.565 istanze trasmesse, 127.348 riguardano la disclosure internazionale, 1.507 quella nazionale, ossia la regolarizzazione di capitali detenuti in Italia ma non dichiarati, e 710 entrambe. Degli oltre 59,5 miliardi di euro di attività svelate al Fisco, quasi il 70% (circa 41,5 miliardi) proviene dalla Svizzera. Le istanze sono state inviate da contribuenti residenti in tutte le regioni italiane, dalle 63.580 della Lombardia alle 88 della Basilicata. A differenza di quanto previsto da misure di emersione adottate nel passato, aderendo alla procedura il contribuente è tenuto a versare integralmente le imposte e gli interessi, con la riduzione delle sole sanzioni. Inoltre, il contribuente di fatto autodenuncia la propria posizione fiscale, che viene inevitabilmente posta al setaccio dell'Amministrazione finanziaria. Una impostazione completamente nuova che si innesta in un processo, avviato a livello internazionale, di collaborazione e trasparenza destinato a rivoluzionare le dinamiche globali di contrasto all'evasione fiscale.

Svizzera capofila dei rimpatri - Nel dettaglio, il valore delle attività emerse con la procedura di disclosure ammonta a 59.578.928.219 euro, il gettito dalla regolarizzazione viene valutato in base alle istanze intorno ai 3,8 miliardi. Considerando gli interessi l'introito finale potrà facilmente raggiungere circa 4 miliardi. Alla stima, prudenziale, dei 3,8 miliardi si giunge sommando le seguenti voci: imposte sui redditi per oltre 704 milioni, imposte sostitutive per circa 1,2 miliardi, Iva per più di 54 milioni, Irap per quasi 34 milioni di euro, ritenute per oltre 15 milioni e contributi per 96 milioni. A questi importi si aggiungono sanzioni relative a violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale per 1 miliardo e 379 milioni di euro e altre sanzioni per oltre 322 milioni di euro.

Le attività estere provengono per lo più dai seguenti Paesi: Svizzera (69,6%), Principato Di Monaco (7,7%), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%), Lussemburgo (2,2%) e San Marino (1,9%).

Domande a quota 129mila, 66mila solo negli ultimi due mesi - Sono 129.565 le istanze pervenute all'Agenzia delle Entrate alla mezzanotte del 30 novembre scorso. Di queste, 63.251 sono




state presentate entro il 30 settembre (il termine previsto prima della proroga stabilita con il Dl n. 153/2015 convertito dalla Legge n. 187/2015) e 66.314 dal 1° ottobre al 30 novembre, ultimo giorno per aderire alla procedura. Sul totale delle domande trasmesse, più di 28mila riguardano attività di importo complessivo tra 300mila e 3 milioni di euro; circa 23mila sono relative a importi compresi tra 60mila e 150mila euro, mentre sono state presentate 326 istanze per la fascia più elevata, quella relativa ad attività di valore superiore a 15 milioni di euro.

Cambia il rapporto fisco-contribuenti

- Ma i numeri non valgono da soli a cogliere la reale portata della misura. La collaborazione volontaria rappresenta una procedura spartiacque rispetto al passato, anche relativamente recente, e un radicale cambio di passo. Finita l'era del segreto bancario, il rapporto tra fisco e contribuenti riparte quindi da un rinnovato dialogo che si baserà essenzialmente sulla fiducia: da una parte il cittadino, che svela volontariamente dati, informazioni e provenienze dei volumi nascosti all'estero, dall'altro l'Agenzia, che si prepara a curare una ad una le istanze, in contraddittorio con il contribuente stesso.

Per agevolare le operazioni l'Agenzia delle Entrate ha diffuso quattro circolari esplicative al fine di dissipare le eventuali incertezze degli operatori e gli uffici sono già al lavoro per garantire un attento esame delle richieste di adesione.

Fonte: Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 242 del 9 dicembre 2015



LE ATTIVITÀ ALL'ESTERO NON DICHIARATE E L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

In mancanza di evidenze dirette, indicazioni sull'entità della ricchezza detenuta all'estero dai residenti e non dichiarata possono essere derivate dalle statistiche sull'estero. Questi dati mostrano la rilevanza dei trasferimenti e della detenzione di capitali non dichiarati all'estero, in particolare nei paradisi fiscali: è elevata l'incidenza dei centri offshore nella distribuzione per paese di controparte degli investimenti diretti esteri e dello scambio internazionale di servizi; i dati della BRI sui depositi bancari cross-border della clientela non bancaria riportano ingenti consistenze di capitali intestati a soggetti residenti in paesi offshore oppure detenuti in tali centri; a livello globale le statistiche relative alla detenzione di titoli di portafoglio da parte di non residenti mostrano una sistematica preponderanza delle passività sulle attività, mentre i due aggregati dovrebbero teoricamente bilanciarsi. Questa discrepanza rappresenta una base utile per stimare la sottodichiarazione delle attività. A livello globale la sottodichiarazione delle attività di portafoglio raggiungerebbe un importo di quasi 5.000 miliardi di dollari alla fine del 2013, circa il 7 per cento del PIL mondiale; sarebbe relativa soprattutto a quote di fondi comuni investiti in centri finanziari (in particolare il Lussemburgo) e paesi offshore (soprattutto le isole Cayman). Sommando a tale importo la stima dei depositi bancari esteri non dichiarati dagli investitori si ottiene uno stock complessivo compreso tra i 6.000 e 7.000 miliardi di dollari.

Fonte: Relazione Annuale Banca d'Italia, 31 maggio 2016

Tavola A

Attività sull'estero non dichiarate (titoli di portafoglio e depositi bancari)
(migliaia di miliardi di dollari)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Azioni e fondi	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,4	2,4	2,6	2,7	2,6	2,9	3,0
Titoli di debito	0,9	1,1	0,9	1,1	1,0	0,9	1,1	1,3	1,1	0,5	1,6	2,0	1,9
Depositi (min)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2
Depositi (max)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,6	2,0	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3	2,3
Totale (min)	2,6	2,8	3,1	3,7	3,9	4,4	5,8	5,0	4,8	4,3	5,2	6,0	6,1
Totale (max)	3,1	3,4	3,8	4,5	4,7	5,4	7,1	6,2	6,0	5,5	6,3	7,1	7,2

Fonte: elaborazioni su dati FMI, BRI e statistiche nazionali.

VOLUNTARY

Cosa si può regolarizzare con la Voluntary Disclosure?


Tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi, immobili, partecipazioni, imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili. E' possibile anche regolarizzare gli attivi localizzati in Italia (c.d. voluntary interna). Tale procedura è cumulabile con quella relativa alla detenzione di capitali esteri.

Sanzioni per “omessa dichiarazione”

Luogo di produzione del maggior reddito	Paese di detenzione delle attività	Minimo edittale (%)	Sanzioni irrogate (%)	Definizione a 1/6 (%)
ITALIA	White list	120 %	90 %	15 %
	Black list con accordo	120 %	90 %	15 %
	Black list senza accordo	240 %	180 %	30 %
ESTERO	White list	160 %	120 %	20 %
	Black list con accordo	160 %	120 %	20 %
	Black list senza accordo	320 %	240 %	40 %

Sanzioni per “infedele dichiarazione”

Luogo di produzione del maggior reddito	Paese di detenzione delle attività	Minimo edittale (%)	Sanzioni irrogate (%)	Definizione a 1/6 (%)
ITALIA	White list	100 %	75 %	12,50 %
	Black list con accordo	100 %	75 %	12,50 %
	Black list senza accordo	200 %	150 %	25 %
ESTERO	White list	133 %	100 %	16,67 %
	Black list con accordo	133 %	100 %	16,67 %
	Black list senza accordo	267 %	200 %	33,33 %



DISCLOSURE

Quali sono gli anni accertabili dal Fisco?

Il contribuente che decide di aderire alla Voluntary Disclosure deve produrre tutti i documenti e fornire ogni informazione utile per la ricostruzione degli imponibili retroagendo sino al 2010 per le dichiarazioni ordinarie, al 2009 se c'è omessa dichiarazione e sino a 10 anni in presenza di violazioni penali.

In caso di patrimoni detenuti in paesi Black List gli anni da regolarizzare sono raddoppiati risalendo fino a dieci anni indietro.

■ La documentazione necessaria

Il contribuente che voglia aderire alla Voluntary Disclosure per sanare le proprie attività detenute all'estero dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate il modello contenente la richiesta di adesione alla procedura entro il **31 luglio 2017**.

Inoltre occorre trasmettere la documentazione relativa a tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero fornendo tutti i documenti e informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e le relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.



Quali sono i benefici dell'adesione alla Voluntary Disclosure?

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente potrà definire ogni pendenza con il Fisco, avvalendosi di sanzioni amministrative ridotte e usufruendo dell'esclusione delle sanzioni penali per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione nonché per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

■ I soggetti delegati

In caso di deleghe o procure dovrà essere evidenziato il sostanziale utilizzo al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera. La Circolare n. 10/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2015 ha chiarito che in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

Quali sono i documenti necessari?

Al fine di valutare l'opportunità di aderire alla Voluntary Disclosure è necessario analizzare la documentazione relativa al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri, dall'anno delle formazione della provvista estera nonché la documentazione relativa all'evoluzione degli stessi (estratto conto annuale, atti relativi ad immobili, investimenti) così da ricostruire i proventi generati e definire il costo complessivo della procedura di collaborazione volontaria.

Come si perfeziona la procedura di VD

Con la nuova Voluntary Disclosure i contribuenti possono sanare gli illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2016 in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il perfezionamento della procedura di Voluntary Disclosure avviene mediante il versamento in un'unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo, delle somme dovute in base al conteggio del professionista. Infatti, una importante novità rispetto alla prima VD consiste nel fatto che i contribuenti interessati potranno autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017. Successivamente, ricevuta la richiesta di adesione alla procedura di VD, l'Agenzia delle Entrate verificherà il corretto pagamento e richiederà una integrazione delle somme da versare. Per il perfezionamento della procedura la somma deve essere versata integralmente: la mancata corresponsione anche solo di una delle tre rate non permette la positiva conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

Le annualità accertabili

INFEDELE DICHIARAZIONE			OMESSA DICHIARAZIONE / SANZIONI QUADRO RW		
Anno	Termine ordinario	Termine raddoppiato	Anno	Termine ordinario	Termine raddoppiato
2002	Prescritto	Prescritto	2002	Prescritto	Prescritto
2003	Prescritto	Prescritto	2003	Prescritto	Prescritto
2004	Prescritto	Prescritto	2004	Prescritto	31.12.2015
2005	Prescritto	Prescritto	2005	Prescritto	31.12.2016
2006	Prescritto	31.12.2015	2006	Prescritto	31.12.2017
2007	Prescritto	31.12.2016	2007	Prescritto	31.12.2018
2008	Prescritto	31.12.2017	2008	Prescritto	31.12.2019
2009	Prescritto	31.12.2018	2009	31.12.2015	31.12.2020
2010	31.12.2015	31.12.2019	2010	31.12.2016	31.12.2021
2011	31.12.2016	31.12.2020	2011	31.12.2017	31.12.2022
2012	31.12.2017	31.12.2021	2012	31.12.2018	31.12.2023
2013	31.12.2018	31.12.2021	2013	31.12.2019	31.12.2024
2014	31.12.2019	31.12.2022	2014	31.12.2020	31.12.2025
2015	31.12.2020	31.12.2023	2015	31.12.2021	31.12.2026



Quanto si paga per regolarizzare i capitali esteri

Per le posizioni patrimoniali detenute all'estero al di sotto della soglia dei due milioni di euro è possibile optare per un regime forfetario vincolante però per tutte le annualità da regolarizzare. Il vantaggio immediato del **metodo forfetario** consiste nella rapidità del sistema di calcolo dei rendimenti dei capitali esteri e delle imposte dovute: a tali fine si considerano i rendimenti finanziari con un calcolo del 5% sulle consistenze a fine di ciascun periodo di imposta e, conseguentemente, applicando il 27% per determinare l'imposta da versare.

Tuttavia tale metodo forfetario non può essere applicato per singole annualità ma l'opzione deve riguardare necessariamente tutti i periodi di imposta da regolarizzare. In alcuni casi, tuttavia, può invece essere più vantaggioso procedere al conteggio delle imposte applicando il metodo analitico, giustificando la redditività effettiva dei capitali detenuti all'estero attraverso l'esibizione dell'integrale documentazione di supporto prevista dalla legge sulla Voluntary Disclosure.

Per quanto riguarda le sanzioni, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, quelle previste per le **violazioni del quadro RW** (monitoraggio fiscale) vengono ridotte alla metà del minimo edittale (3% nel caso di attività detenute in paesi White List, 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) con possibilità di abbattimento a 1/3 del minimo per arrivare dunque ad una percentuale dell'0,5% ovvero del 1,5% mentre quelle previste in caso di **omessa o infedele dichiarazione** dell'imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva sono ridotte di un 1/4 del minimo della misura prevista, con possibilità di **abbattimento sino ad 1/6** del minimo dovuto all'adesione.

■ Immobili

Con la procedura di Voluntary Disclosure possono essere regolarizzati anche gli immobili posseduti all'estero e mai dichiarati nel quadro RW.

Per regolarizzarli, occorrerà pertanto sanare le violazioni ai fini delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale in relazione a tutti i periodi di imposta ancora accertabili a seconda del Paese in cui sono ubicati (Black list, Black list con accordo, altri Paesi) nonché, a partire dal periodo di imposta 2012, le violazioni ai fini IVIE.

Le differenze più rilevanti si registrano nel caso degli immobili ubicati in un Paese UE o SEE collaborativi, per i quali occorre far riferimento, in primis, al **valore catastale** determinato secondo le disposizioni dello Stato estero.

In mancanza del predetto valore catastale, invece, sarà necessario far riferimento al costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dal **valore di mercato**.

Viceversa, in caso di immobili extra UE si assume come valore di riferimento il costo di acquisto o il costo di costruzione risultante dalla relativa documentazione ovvero, in mancanza, il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno.

In caso di acquisto a titolo di successione o donazione, il valore di riferimento è quello indicato nella dichiarazione di successione o dall'atto di donazione o, in mancanza di ciò, il **costo di acquisto** (o costruzione) per il dante causa.



La caccia a chi non ha aderito alla Voluntary Disclosure

Per l'Agenzia delle Entrate "chi non ha aderito alla VD conoscerà il lato oscuro dell'accertamento"

La fase 2 dell'operazione di emersione dei capitali esteri sta per partire. Ma questa volta non sarà assolutamente volontaria, dal momento che, chiusa la finestra per il rimpatrio protetto dei capitali, il Fisco è pronto a mettere in campo tutti i suoi nuovi strumenti, a cominciare dallo scambio di informazioni diretto con gli altri Paesi, per trovare i capitali esteri non dichiarati in Italia.

Nel recente passato operazioni simili erano già state effettuate dalla Guardia di Finanza – nel caso della Lista Falciani o di Credit Suisse Life Bermuda – ma in questo caso sarà l'approccio sarà massivo e globale, grazie agli accordi internazionali stipulati nel 2015.

Secondo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi: *"Chi non ha risposto ad un approccio collaborativo, conoscerà il lato oscuro dell'accertamento"*. L'Amministrazione finanziaria ha infatti reso noto che, decorsi i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, procederà ad inoltrare **richiesta di gruppo** presso le autorità competenti dei Paesi che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio delle informazioni (ad esempio Svizzera, Liechtenstein e Monaco) al fine di conoscere la consistenza delle attività finanziarie detenute dai residenti in Italia all'estero. In seguito a tali informazioni l'Agenzia potrà irrogare una sanzione per l'**omessa compilazione del quadro RW** da un minimo del 6% ad un massimo del 30% degli importi non dichiarati al Fisco per ciascun periodo di imposta, oltre a fruire di un raddoppio dei termini di accertamento (ovvero retroagendo l'accertamento fino a 10 anni). La prima mossa dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere una richiesta alla sua omologa del Lussemburgo, per conoscere nomi e dati dei contribuenti italiani titolari di conti correnti e attività finanziarie nel Paese. Grazie all'accordo siglato nel 2012 sulla base degli standard Ocse, l'Agenzia può avanzare richieste di informazioni su «gruppi di contribuenti», senza indicarne i nominativi, per i quali esiste una presunzione di evasione. Basterà poi incrociare i dati sui conti bancari degli italiani presenti in Lussemburgo dal 2014, o quelli chiusi nel frangente, con quelli della «Voluntary Disclosure» per individuare i recidivi. Che a questo punto, oltre a pagare tutte le tasse dovute, non potranno beneficiare delle sanzioni ridotte e soprattutto dello scudo sugli eventuali reati di carattere penale. La "richiesta di gruppo" successiva si farà quasi certamente in Svizzera, che ha già concesso la scorsa estate al governo de L'Aia i nomi dei contribuenti olandesi titolari di conti presso la banca Ubs. La richiesta potrà riguardare tutte le attività dei contribuenti italiani in Svizzera a partire dal 23 febbraio 2015, data della firma della convenzione tra i due governi, già ratificata. Infine, l'Agenzia delle Entrate potrà anche richiedere la lista di tutti coloro che hanno lasciato la banche svizzere e monegasche nel corso del 2015 e incaricare la Guardia di Finanza di reperire la documentazione bancaria direttamente dai contribuenti interessati.



Autoriciclaggio

È stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 15/12/2014 n. 186 il nuovo art. 648 ter-1 c.p. che punisce le condotte di auto riciclaggio commesse a partire dal 1° gennaio 2015. In reato sanziona il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

In cosa consiste l'autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Quali sanzioni rischia chi commette il reato di autoriciclaggio?

Il reato di autoriciclaggio è punito da un minimo di un anno fino ad massimo di otto anni a seconda della gravità del crimine attraverso il quale sono state ottenute le somme di denaro di provenienza illecita. La pena è aumentata se il reato è collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale, mentre viene ridotta, fino a dimezzarla, se ci si adopera per evitare «che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni».



La nostra esperienza

Tra il 2015 e il 2016 abbiamo assistito centinaia di clienti nella procedura di regolarizzazione dei capitali esteri. Abbiamo proceduto ad acquisire la documentazione dagli istituti di credito esteri, in particolare in Svizzera e nel Principato di Monaco, ma anche Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, Stati Uniti d'America, Panama, Lussemburgo e Liechtenstein.

Abbiamo analizzato gli estratti conto e gli estratti patrimoniali determinando i **redditi di capitale** da recuperare a tassazione in Italia e le consistenze da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Abbiamo assistito il cliente nella fase del **rimpatrio fisico** dei capitali (collaborando con gli istituti di credito esteri e italiani) **oppure giuridico** (per il tramite di istituti fiduciari).

Abbiamo continuato ad assistere il cliente anche dopo la fase di regolarizzazione, curando sia gli adempimenti fiscali sia gli aspetti di protezione patrimoniale.

Abbiamo regolarizzato:

- Conti esteri e dossier titoli cifrati o intestati a persone fisiche o società offshore
- Azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento non armonizzati
- Fondazioni di diritto estero
- Immobili in Paesi Black List ovvero in ambito comunitario
- Emolumenti corrisposti da aziende estere non dichiarati in Italia
- Stock Options e Restricted Stock Units (RSU)
- Patrimoni ereditati all'estero e non dichiarati in Italia
- Depositi aurei (lingotti e monete d'oro) e conti metalli
- Quote di partecipazione a SCI monegasche e francesi
- Polizze unit linked di diritto lussemburghese
- Prodotti di investimento detenuti all'estero

Durante questa fase ci siamo costantemente confrontati con l'Ufficio per il contrasto agli illeciti finanziari internazionali (UCIFI) e con i singoli funzionari dell'Agenzia delle Entrate e siamo intervenuti a numerosi convegni in materia e sulla stampa specializzata.

Abbiamo pertanto acquisito una **notevole esperienza** sia nel campo della fiscalità internazionale che nell'analisi degli strumenti finanziari. Siamo pertanto fortemente preparati per la seconda fase della Voluntary Disclosure potendo contare su un notevole know how acquisito sul campo.



Capitali all'estero: lo strumento Voluntary Disclosure

Recenti accordi internazionali in tema di cooperazione fiscale, che prevedono la trasparenza in tema di comunicazione dei redditi e che coinvolgono anche i Paesi non ancora considerati all'estero che dichiarano di essere stati da rilevanti territori tributari. L'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, che ha modificato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 488 del 2010, ha introdotto l'istituto della Voluntary Disclosure, che consente ai contribuenti di dichiarare volontariamente i redditi estere e di beneficiare di un regime di non imputazione fiscale. L'articolo 10 del D.Lgs. n. 488 del 2010, modificato dalla Legge n. 147 del 2013, prevede che il contribuente che ha dichiarato i redditi estere e che ha beneficiato di un regime di non imputazione fiscale, non è tenuto a pagare le imposte sul reddito e a versare le addizionali regionali e comunali del reddito. Il contribuente che ha dichiarato i redditi estere e che ha beneficiato di un regime di non imputazione fiscale, è tenuto a pagare le imposte sul reddito e a versare le addizionali regionali e comunali del reddito, se il reddito dichiarato è superiore a quello che ha dichiarato nel precedente anno. Il contribuente che ha dichiarato i redditi estere e che ha beneficiato di un regime di non imputazione fiscale, è tenuto a pagare le imposte sul reddito e a versare le addizionali regionali e comunali del reddito, se il reddito dichiarato è superiore a quello che ha dichiarato nel precedente anno.

Abbiamo aperto un canale YouTube dove carichiamo periodicamente alcuni video con approfondimenti circa tematiche di interesse giuridico di stretta attualità. Potete vedere i video dello Studio Legale Tamagnone Di Marco alla pagina: <https://www.youtube.com/c/StudioLegaleTamagnoneDiMarco>



ITALIA OGGI FOCUS

NESSUNA ALTERNATIVA ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

La Voluntary Disclosure è l'unica opportunità che consente di regolarizzare i redditi esteri non dichiarati in Italia, con una completa e propria posizione fiscale, con una completa e propria posizione fiscale, con una completa e propria posizione fiscale.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

ITALIA OGGI SPECIALE VOLUNTARY DISCLOSURE

Edoardo Tamagnone: serve una norma che consenta il recupero dell'Eurorientata

Valutazioni caso per caso sui prelievi non giustificati

Tra il 2017 e il 2018 l'Agenzia delle entrate ha avviato un'attività di controllo volta a verificare l'adempimento dell'obbligo di Voluntary Disclosure da parte dei contribuenti che hanno dichiarato i redditi esteri e che hanno beneficiato di un regime di non imputazione fiscale. L'articolo 10 del D.Lgs. n. 488 del 2010, modificato dalla Legge n. 147 del 2013, prevede che il contribuente che ha dichiarato i redditi estere e che ha beneficiato di un regime di non imputazione fiscale, non è tenuto a pagare le imposte sul reddito e a versare le addizionali regionali e comunali del reddito. Il contribuente che ha dichiarato i redditi estere e che ha beneficiato di un regime di non imputazione fiscale, è tenuto a pagare le imposte sul reddito e a versare le addizionali regionali e comunali del reddito, se il reddito dichiarato è superiore a quello che ha dichiarato nel precedente anno.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

ITALIA OGGI FOCUS

PASSAGGIO GENERAZIONALE E PROTEZIONE DEI PATRIMONI

Lo studio legale Tamagnone Di Marco è una boutique legale in grado di fornire un servizio professionale su misura, addebi, addebi, addebi.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

ITALIA OGGI FOCUS

Pianificazione ereditaria su misura

Lo studio legale Tamagnone Di Marco è una boutique legale in grado di fornire un servizio professionale su misura, addebi, addebi, addebi.

Un primo gruppo di Paesi ha rivisto il primo scambio di informazioni con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017, un secondo gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Bahama, Monaco e Andora, ha fornito la informazione in data dal 2018, e un terzo gruppo di Paesi ha fornito la informazione in data dal 2018.

TAMAGNONE DI MARCO STUDIO LEGALI

Corso Moncalieri, 21 - 10143 Torino
Tel. 011 6650566
Piazzale Belfortino, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 73118334
www.protezionepatrimoni.it

*Una boutique legale
per un servizio professionale su misura*



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it

PASSPORT



United States
of America